



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 147/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“STUDIO LIVE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. LOMBARDIA CONTESTAZIONE N. 6/17 - PROC. 45/17/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 2017/1672 del 24 gennaio 2017 il CO.RE.COM. Lombardia - a seguito della segnalazione di un utente per presunta violazione delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione datata 6 dicembre 2016 - ha richiesto alla società Studio TV1 News S.p.A., con sede in Cremona (CR), via Bastida, n. 16, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Studio Live (LCN 178)*”, le registrazioni della programmazione mandata in onda nella settimana compresa tra il 5 e l’11 dicembre 2016 ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

Con nota del 3 febbraio 2017 (prot. n. 2017/3828) la società Studio TV1 News S.p.A., ha comunicato, di essere impossibilitata ad inviare le registrazioni richieste in quanto, sebbene le stesse fossero state correttamente eseguite, non era in grado di trasferirle in un supporto audio/video a causa di un’avaria tecnica per la quale i relativi file risultavano corrotti e non più intellegibili.

Con provvedimento, contestazione n. 6/17, del 12 aprile 2017, il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Studio TV1 News S.p.A., la presunta violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Studio TV1 News S.p.A., non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 6/17 avvenuta in data 12 aprile 2017.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 24 del 26 maggio 2017, trasmessa con nota prot. n. 2017/14277 del 30 maggio 2017 e pervenuta in pari data all’Autorità (prot. n. 34983) ha ritenuto di confermare la violazione contestata, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Studio TV1 News S.p.A. la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da “*Studio Live*” nella settimana compresa tra il 5 e l’11 dicembre 2016. La circostanza per la quale la mancata consegna del materiale richiesto dal CO.RE.COM. Lombardia sarebbe stata determinata da un’avaria tecnica per la quale i file contenenti la registrazione dei programmi trasmessi da “*Studio Live*” sono risultati corrotti e non più intellegibili non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi

successivi alla data di trasmissione. Va considerato, peraltro, che la società non ha dimostrato quanto affermato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Studio Live*" ha precluso alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dichiarato di essersi attivata per l'eliminazione dei problemi occorsi all'apparecchiatura di registrazione ponendo in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società Studio TV1 News S.p.A. non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto che quest'ultima non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per fatti analoghi nei confronti dell'emittente "*Studio Live*".

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Studio TV1 News S.p.A., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Studio TV1 News S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Studio Live*”, con sede in Cremona (CR), via Bastida, n. 16, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 147/17/CSP ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 147/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci